

Codice A2202A

D.D. 5 dicembre 2023, n. 774

"Fondazione per la Cultura Torino" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 774/A22000/2023

DEL 05/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: “Fondazione per la Cultura Torino” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 17923 del 25/10/2023, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione per la Cultura Torino” con sede in Torino (TO), via Meucci 4, C.F. 09870540011;

l’Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 28/09/2009 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 932;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo, come da atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, rep. n. 56909 del 21/09/2023, registrato presso la Direzione Provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Torino in data 25/09/2023 n. 41699 serie 1T, al fine di: *“modificare, nell’ottica del progetto di semplificazione degli Statuti degli Enti controllati avviato dall’Amministrazione Civica, le competenze gestionali degli Organi della Fondazione, nonché i poteri e le responsabilità del Segretario Generale”*;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al n. 932 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione per la Cultura Torino" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La "Fondazione per le Attività Musicali", costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Natura della Fondazione

La Fondazione:

1. ha natura di fondazione di partecipazione;
2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale;
3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
4. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;
5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;
6. è apolitica e apartitica;
7. ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 5 - Socie e soci della Fondazione

È socia Fondatrice la Città di Torino.

Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio di Amministrazione a

maggioranza delle persone che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contributi alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi, ovvero mediante la loro attività, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Le socie e i soci partecipanti fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

Articolo 6 - Scopi della Fondazione

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale.

In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città. È finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico-artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese.

È scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente statuto.

La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.

Articolo 7 - Attività della Fondazione

Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attivi-

tà, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione;
 - (ii) organizza festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale;
 - (iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;
 - (iv) stipula convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino;
 - (v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, similari o compatibili con quelle della Fondazione;
 - (vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale;
 - (vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati;
 - (viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix;
 - (ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro;
- svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento del-

le proprie finalità.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio indisponibile, composto dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice al momento della costituzione, che può essere incrementato, se espressamente destinato, dalla Fondatrice stessa;
- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla l'realizzazione dei suoi scopi statutari;
- dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi a proprie manifestazioni ed iniziative, e ricavati da servizi od ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
- dai contributi conferiti da Socie e Soci;
- dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.



Articolo 9 - Utilizzo del Patrimonio

Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività verranno utilizzati per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare:

- (i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;
- (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;
- (iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.

Articolo 10 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il o la Presidente;
- il Segretario Generale o la Segretaria Generale;
- il Revisore Unico o la Revisora Unica;
- il Comitato Partecipanti.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 3 membri: il Presidente nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino.

Del Consiglio di Amministrazione fanno inoltre parte non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità:

- se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio di Amministrazione;
- se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio di Amministrazione due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso.

Le e i componenti del Consiglio di Amministrazione differenti dal Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominale e nominati per un massimo di due mandati. Qualora una o un componente del Consiglio di Amministrazione di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la Socia Fondatrice stessa.

Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio di Amministrazione, con le modalità indicate nel comma 2, mantenendo inalterati i termini di durata del mandato.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario generale.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei

componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale;
- (ii) prende atto della programmazione delle attività predisposta dal Segretario generale;
- (iii) delibera eventuali modifiche statutarie;
- (iv) nomina e revoca il Segretario o Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone la retribuzione e la durata dell'incarico;
- (v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, è convocato ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Revisore legale dei conti e, in ogni caso, almeno due volte l'anno.


Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno due giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore.

Il Consiglio all'inizio della riunione nomina un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente del Consiglio, più anziana tra quelle nominate dalla Città di Torino.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggio-



ranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due componenti di nomina della socia Fondatrice.

Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio.

Articolo 14 - Presidente

La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione.

La o il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) redige l'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione.

La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo.

Articolo 15 - Revisora Unica o Revisore Unico

La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel registro dei revisori e delle revisore contabili.

Il Revisore o la revisora:

- accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli;
- resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto;
- è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile.

Articolo 16 - Comitato dei Partecipanti

Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o asso-

ciate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli Enti, sia pubblici sia privati, che si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro o servizi.

Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 17, il quale dovrà nominarli.

Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva e in particolare, a titolo esemplificativo:

- monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione;
- promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il funzionamento del Comitato, le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno.

Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario o la Segretaria Generale, con funzioni di Direttore, scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica. Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, a natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.

La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, sono di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (per i quali ha altresì la legale rappresentanza della Fondazione, in via disgiunta con il Presidente) e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo. Predispose i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Previa comunicazione al consiglio, che ne prende atto, promuove le liti per le Giudizio e può transigere le controversie. È competente per ogni

altra attività non riservata espressamente agli organi.

Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo

I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto (viii) del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. La nomina, i componenti ed il funzionamento dei Comitati sono stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 19 – Unità di progetto

Le Unità di progetto possono essere istituite per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa. La nomina, i componenti ed il funzionamento delle unità di progetto sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 20 – Documento programmatico

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione prende atto del documento programmatico relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre.

Articolo 21 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei principi e alle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora o del Revisore contabile.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo predisposto dal Segretario Generale.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.

Articolo 22 - Scioglimento

La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 21.IX.2023

F.ti: Stefano LO RUSSO
MARIA Clara ROSSO
Sonia SURIANO
ANDREA GANELLI



Allegato (omissis)